



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Consiglio Universitario Nazionale

Il Presidente

Illustre Presidente, On. Vittoria Casa

Illustri Onorevoli

VII Commissione della Camera

Nel corso del dibattito, in questo periodo acceso e produttivo, sul riordino del reclutamento nel sistema universitario, il CUN ha esaminato la proposta di testo unificato del Relatore così come presentato in Commissione Cultura della Camera. In particolare, il CUN apprezza il recepimento di diversi elementi innovativi già presenti nella propria proposta del settembre 2019 (in allegato). Nelle note che seguono sono evidenziate alcune criticità presenti nel testo unificato, che potrebbero essere risolte con interventi di portata modesta, ma tali da produrre grandi benefici per il sistema universitario. Questo, a significare che il CUN offre piena disponibilità per un ulteriore contributo in vista del concreto impegno per obiettivi che sappiamo comuni: la riduzione del precariato, lo snellimento delle procedure, il ringiovanimento del corpo docente, la coerenza e la sinergia con il sistema della formazione superiore di altri Paesi.

Articolo 2, comma 5 – Nell'adottare un criterio per l'istituzione delle borse di ricerca è ragionevole considerare l'opportunità di finanziare con questo strumento le borse di studio per studenti di dottorato di ricerca che ne siano privi. Essendo la durata tipica dei progetti biennale, il CUN ritiene opportuno elevare il limite da 18 a 24 mesi, con possibile progressione remunerativa. In definitiva, la riformulazione potrebbe essere "... non può superare in ogni caso complessivamente i 24 mesi, anche se con più università o enti pubblici di ricerca, ad eccezione di borse fruite durante il dottorato di ricerca".

Articolo 4, comma 1 d) – Il CUN ritiene che il periodo post-dottorato sarebbe meglio calibrato su un massimo di 5 anni, invece di 4. Tenendo presente il giusto dettato dell'articolo 5, comma 1 a), che individua in 6 anni il periodo massimo che può intercorrere tra il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca e la partecipazione a procedura pubblica di selezione di ricercatore a tempo determinato, l'estensione contribuirebbe a ridurre periodi di studi potenzialmente 'non coperti' da un punto di vista retributivo, arginando fenomeni di precariato 'a basso costo'; inoltre, questa modifica potrebbe essere associata a una riduzione degli anni di tenure track da 7 a 6 (vedi commento al comma 1 e), preservando il limite di 11 anni per il periodo preruolo (post doc + tenure track).

Articolo 5, comma 1 b) - Questo comma desta forti perplessità: il CUN ha sempre affermato che il principio della mobilità, di grande valore quale preziosa opportunità di crescita culturale, debba essere perseguito attraverso meccanismi e risorse aggiuntive d'incentivazione, sia per le sedi sia per i singoli ricercatori, piuttosto che attraverso prescrizioni perentorie, peraltro di dubbia legittimità. Sempre in un'ottica d'incentivazione, il confronto con il contesto internazionale mostra che la previsione di un periodo di 5 anni consecutivi sia eccessiva per la rilevazione di una discontinuità di sede nella carriera di un ricercatore. Infine, ogni provvedimento andrebbe introdotto con gradualità, per evitare di penalizzare giovani che hanno maturato scelte prima dell'introduzione della norma stessa.

Articolo 5, comma 1 c) – Il CUN ritiene che un giusto equilibrio nella composizione delle commissioni, senza modificare il principio che la maggioranza sia costituita da professori di università diverse da quella interessata, richieda 3 o 5 componenti con la presenza di un membro designato dalla sede che bandisce la posizione. Inoltre, stante l'esiguità numerica di diversi settori concorsuali, non appare ragionevole prevedere vincoli troppo rigidi. Per garantire la qualità di ogni membro delle commissioni, sia per professori di prima fascia sia per professori di seconda fascia, ed evitare disparità di trattamento, peraltro di dubbia legittimità, fra le due fasce, sembrerebbe opportuno riferirsi ad esempio al testo della delibera 132 dell'ANVUR, 13 settembre 2016.

Articolo 5, comma 1 e) – Il CUN conferma, in accordo con quanto detto sull'art. 4, l'opportunità di prevedere un massimo di 6 anni per il periodo in tenure track, anche per dare maggior impulso al ringiovanimento del sistema universitario attraverso una stabilizzazione del ricercatore in età più giovane.

Articolo 5, comma 1 j) – Il CUN ritiene fermamente che il concorso di accesso alla possibile carriera accademica non debba in alcun modo prevedere come requisito di accesso alcun titolo al di là di quello del Dottorato di ricerca.

Articolo 7, comma 4 e comma 5 – Questi commi, che mirano a risolvere il problema del pregresso senza dover prevedere un finanziamento straordinario adeguato per recuperare i meritevoli da una generazione di ricercatori che sono rimasti fuori dal sistema, avrebbero diversi effetti negativi che vanificherebbero i migliori intenti di questa PdL. Innanzitutto, l'adozione di questi commi procrastinerebbe l'inizio del processo di ringiovanimento di almeno 10 anni, costringendo anche i giovani di oggi ad accedere a una posizione di tenure track a un'età anche superiore ai 40 anni, un fenomeno che andrebbe evitato in ogni modo. Per di più, imporrebbe a persone fuori dal sistema, ma ormai formate e mature, di passare per una posizione tenure track, che invece dovrebbe essere destinata a persone più giovani. Il CUN ritiene che la gestione del pregresso dovrebbe prevedere un finanziamento straordinario per una serie di bandi su un arco di 3-4 anni principalmente per professore di seconda fascia, ma anche per professore di prima fascia. Questa soluzione consentirebbe di includere nel sistema i meritevoli rimasti ai margini per 10-12 anni per mancanza di risorse, lasciando le posizioni di tenure track per i giovani della generazione futura.